

FERRETTI SRL

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA) (art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) Riferimento: Prot. n. 19886/23 del 19/01/2023

Codice Pratica 22/0386967
Progetto Coltivazione e ripristino ambientale di una cava di ghiaia, sita in loc. Piano Delfico del Comune di Teramo.
Richiedente Ferretti Srl
Comune Teramo (TE)

OGGETTO: invio integrazioni per completezza documentale comma 3 art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii e richiesta di proroga per la consegna di ulteriori integrazioni

rif. Numero protocollo 0084442/23 Data protocollo 28/02/2023 DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE -SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

1. Si allega **Progetto di Monitoraggio Ambientale** redatto secondo le “*Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)*”;
2. In merito alla richiesta **di elaborato cartografico, in scala adeguata, che riporti la sovrapposizione del perimetro di cava con la pianificazione sovraordinata ed i vincoli** presenti nell’area, si rimanda alla Tav. 7 PIANI E VINCOLI - *sovrapposizione tra l’intervento proposto ed il quadro programmatico e vincolistico* (che si allega nuovamente) in cui il perimetro della cava è sovrapposto alla cartografia dei seguenti vincoli :

COROGRAFIA	scala 1:25000	INDIVIDUAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO
AEROFOTOGRAMMETRICO	scala 1:5000	INDIVIDUAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO
COROGRAFIA	scala 1:25000	QUADRO DI RIFERIMENTO
COROGRAFIA	scala 1:25000	INDIVIDUAZIONE AREE PROTETTE
AEROFOTOGRAMMETRICO	scala 1:2000	INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DEMANIALE
AEROFOTOGRAMMETRICO	scala 1:2000	PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE Aree di interesse paesaggistico ed ambientale (Art.9 del PTP)
AEROFOTOGRAMMETRICO	scala 1:2000	PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE Aree di interesse bio-ecologico (Art.5 del PTP)
AEROFOTOGRAMMETRICO	scala 1:2000	CARTA TIPOLOGICA FORESTALE
AEROFOTOGRAMMETRICO	scala 1:2000	VINCOLO IDROGEOLOGICO
AEROFOTOGRAMMETRICO	scala 1:5000	PIANO REGIONALE PAESISTICO
COROGRAFIA	scala 1:25000	PSDA - CARTA DELLE AREE ESONDABILI
AEROFOTOGRAMMETRICO	scala 1:2000	PAI - CARTA DEL RISCHIO
AEROFOTOGRAMMETRICO	scala 1:2000	PAI - CARTA DELLA PERICOLOSITA'
AEROFOTOGRAMMETRICO	scala 1:2000	DEMANIO FLUVIALE
AEROFOTOGRAMMETRICO	scala 1:2000	CORPI IDRICI SOTTERRANEI
ORTOFOTOCARTA	scala 1:10.000	DISTANZE DAI CENTRI ABITATI

Preme ricordare che questa integrazione fu già richiesta in data 10/2/22 da DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI Riferimento: Prot. n. 0036195 nell’ambito della Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) per il Progetto Apertura di una attività Estrattiva di Ghiaia Codice Pratica 22/0036195 del 01/02/2022 Richiedente Ferretti Srl ad integrazione dello Studio Preliminare Ambientale “la cartografia presente nello SPA, di sovrapposizione tra l’intervento proposto ed il quadro programmatico e vincolistico, deve essere rappresentata in scala adeguata e con esatta individuazione del perimetro della cava.”

In merito alla la **distanza del perimetro di cava dai corsi d'acqua superficiali**, si riporta quanto a pag. 51 di 173 “L'attività estrattiva non interferirà con l'attuale reticolato idrografico, in accordo con la normativa vigente, in quanto l'area da coltivare si manterrà a 10 m. dal limite demaniale del Fosso Fonte Luca, in ottemperanza al Art. 41 del D.L.^{vo} n.152/99, e conserverà una fascia di 10 m. di larghezza dal centro dei modesti compluvi, non demaniali, che sgrondano direttamente nel T.Vezzola le acque meteoriche dal pendio soprastante e dalla S.P. 50; la distanza di 10 metri dal centro del displuvio consente di conservare arginature in grado di contenere anche eventuali apporti meteorici eccezionali, avendo conservato una sezione idraulica nettamente superiore alle portate per cui sono stati dimensionati gli attraversamenti al di sotto della strada provinciale che taglia trasversalmente il versante, immediatamente a monte dell'area di cava .” (vedasi anche verifica idraulica)

Similmente si è ripetuto a pag. 17, mentre a pag. 36 di 173 è indicato che “La cava è ubicata a 70/100 metri ed oltre dalla sponda del T.Vezzola (ed esternamente al limite demaniale), conservando intatta un'ampia fascia ripariale, che ricade per la maggior parte in area demaniale;”

Inoltre, a pag. 42 nella descrizione dei limiti dell'area “Si è prevista una fascia di 10 m. dal limite demaniale, al fine di assicurare il mantenimento della vegetazione spontanea, ed una portata idraulica idonea ad impedire tracimazioni. Pertanto l'attività estrattiva non interferirà con l'attuale reticolato idrografico, in accordo con la normativa vigente . Il lato Sud è delimitato dalla scarpata di terrazzo (geomorfologicamente parlando), che raccorda l'area di cava con il fondovalle alluvionale del F.Vezzola . L'area demaniale, interamente compresa nella piana di fondovalle, delimita a Sud l'area di proprietà, ma è posta varie decine di metri dal limite di scavo; la distanza dell'area d'intervento dal confine demaniale varia tra i 30 ed i 50 m.; dal T.Vezzola è sempre superiore a 50.00 m., raggiungendo anche 75/80 m. (vedasi elaborato grafico Tav. 1).”

A pag. 48 di 173 si Tabellano le seguenti :

Fasce di Rispetto

In sintesi, è stata lasciata una *fascia di rispetto dalla area d'intervento/ **distacco*** pari a :

- dai confini di proprietà non inferiore a m. 5.00 ;
- dalle Strade Provinciali non inferiore a m. 20.00 ;
- dal Fosso Fonte Luca (demaniale) non inferiore a m. 10.00 ;
- dai compluvi non demaniali che delimitano i lotti non inferiore a..... m. 10.00 ;
- dal limite demaniale del T.Vezzola non inferiore a m. 10.00 ;
- dalla sponda del T.Vezzola non inferiore a m. 70.00 ;

Inoltre, queste distanze sono indicate graficamente nella Tav. 1 SCAVO, ed in particolare nella “PLANIMETRIA a curve di livello (5 m.) ante operam SCALA 1:1000”

In merito alla richiesta inerente le **Verifiche di stabilità dei fronti di scavo e di ripristino**, si riporta quanto già valutato a pag. 39 di 173 “L’attività estrattiva non comporterà la formazione di fronti di scavo di notevoli altezze contenendo pertanto l’impatto visivo, benchè prive da vegetazione. Anche i fronti di scavo temporanei saranno conformi alle caratteristiche geometriche dettate dalla L.R. 54/83, pertanto si ritiene non necessario procedere al calcolo del coefficiente di sicurezza alla stabilità.” Proseguendo a pag. 40 “Per contro, l’intervento permetterà di ridurre le elevate pendenze delle attuali scarpate naturali che delimitano a Sud l’area di cava (sulla destra della fig.9), che attualmente raggiungono in alcune sezioni l’85% determinando potenziali situazioni di instabilità e pericolo per l’incolumità.”

Anche a pag.45, nell’apposito capitolo **Condizioni di stabilità geomorfologica**, si valuta più globalmente la problematica delle scarpate durante le lavorazioni e a ripristino operato .

A pag. 50 , in merito alle modalità di coltivazione del giacimento “Il lato inferiore dell’area d’intervento, di raccordo con la piana di fondovalle, è marcato da una scarpata la cui attuale altezza, che supera oltre 30 m. in questo tratto, verrà ridotta a 4/6 m. ; la ridotta acclività ($\alpha < 25/30^\circ$) e la protezione vegetale della fascia inferiore di scarpata, che non verrà interessata dall’estrazione, garantiscono sulle condizioni di stabilità geomorfologica; per una più ampia descrizione relativa a questo elemento si rimanda allo specifico paragrafo, in cui si mettono in evidenza gli effetti di riqualificazione ambientale, avendo eliminato le attuali condizioni di pericolo, salvaguardando contemporaneamente le risorse naturali ed i valori biologici, ambientali e paesaggistici.”

A pag. 55 “Non verranno realizzati fronti di scavo verticali, con pendenze pericolose e/o con altezze eccessive; in merito alla [stabilità delle scarpate](#) progettate, dato che saranno conformi alla prescrizioni della L.R.54/83, possono essere considerate stabili”

In merito alla descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'**alternativa zero**, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali :

Per l'opera oggetto del presente studio non sono state considerate alternative progettuali.

Questo è facilmente spiegabile in primis per la tipologia di intervento, che non permette di sviluppare alternative se non la cosiddetta opzione zero, ovvero quella di non aprire la cava.

In secondo luogo, studio non sono state considerate alternative progettuali perché, siccome relativa alla attività di coltivazione e ripristino ambientale di una cava di ghiaia, è evidente la natura solo transeunte dell'intervento, limitato alle attività di scavo per arco temporale peraltro determinato, talché non è configurabile la mera possibilità di procurare un impatto ambientale in termini irreversibili e definitivi, alla luce delle previsioni progettuali che contemplano il ripristino ambientale e funzionale al riuso della superficie.

Entrano in gioco anche considerazioni di tipo pratico/economico; I terreni oggetto dell'opera sono caratterizzati da una unica proprietà ed al contempo da una estensione non facilmente riscontrabile altrove, consentendo programmazioni economiche a medio e lungo termine, non consentite in aree e giacimenti di dimensioni minori .

Inoltre ricade in una zona dove la ditta proponente ha già avuto precedenti interessi simili, e quindi è già presente una rete/tessuto organizzativo, economico, commerciale. In aggiunta, le capacità tecniche del proponente, i mezzi di cantiere in possesso si adattano perfettamente al tipo di coltivazione proposto.

Infine, la morfologia del pendio non consente altre tipologie di coltivazione, specialmente considerando i criteri di mitigazione, anche durante la coltivazione stessa, che il proponente intende mettere in atto per limitare il più possibile gli impatti su ambiente e tessuto sociale (rumore, polveri,) derivanti dallo sfruttamento della coltivazione.

Per gli stessi motivi, l'**opzione zero**, vale a dire il **non sfruttamento dell'area**, è stata considerata, ma scartata in quanto non remunerativa per il proponente che si vedrebbe costretto a individuare fonti di approvvigionamento alternative sulle quali orientare il soddisfacimento della domanda.

Inoltre, sempre nell'ottica dell'opzione zero, la promozione delle risorse alternative provenienti da attività diverse, con la produzione di materiali di recupero, assimilabili per qualità ai materiali vergini di cava, ovvero materiali provenienti da opere di scavo (materiali assimilabili) e/o materiali provenienti da attività recupero/riciclaggio di rifiuti inerti (materiali alternativi derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi) necessitano comunque di siti estrattivi per essere localizzati,

dove oltre alla produzione di inerti si svolgono anche attività di riutilizzo dei suddetti materiali per il posizionamento dei connessi impianti.

Con la realizzazione dell'opera lo stesso proponente potrebbe invece aumentare il volume d'affari con positive ricadute per gli attuali impiegati, ma anche in un'ottica di una eventuale assunzione di nuovo personale, oltre a consentire una riduzione del costo del prodotto commercializzato, a vantaggio dell'intera comunità .


Stante i segni di recuperata vitalità dell'attività edilizia, le imprese operanti nel settore, in difetto di una offerta tempestiva, possono essere costrette a rivolgersi fuori provincia per procurarsi il materiale inerte, con il conseguente aggravio di costi, e danni all'ambiente legati al trasporto degli inerti provenienti da luoghi distanti, per esempio con la dispersione di notevoli quantità di CO₂.

La capacità del progetto di soddisfare gran parte della richiesta di mercato, anche in attesa delle maggiori opere programmate, (a titolo di esempi non esaustivi quali : l'ultimazione della TERAMO-MARE, la realizzazione del nuovo OSPEDALE (ovunque venga ubicato) l'ultimazione della S.NICOLÒ-GARRUFO, ...) così evitando l'apertura di ulteriori cave in altri siti ed il correlato sfruttamento del territorio, costituiscono argomenti a favore dell'opzione proposta .

Preme riportare che nella Regione Abruzzo, su dichiarazione degli esercenti, è stato censito il valore del contributo ambientale dovuto dal 2005 al 2020; La tabella successiva ne mostra i risultati e i grafici ne raffrontano i valori per Provincia.

	L'Aquila	Chieti	Pescara	Teramo	TOTALE
2005	85.055,18	117.752,21	36.376,94	25.966,22	€ 267.156
2006	172.276,69	229.948,75	83.662,78	103.994,5	€ 591.889
2007	240.408,5	243.049,07	133.396,7	140.352,6	€ 759.214
2008	254.762,31	273.259,71	176.579,2	237.440	€ 944.049
2009	336.075,42	208.237,34	177.213,8	248.022,7	€ 971.558
2010	336.281,91	152.715,66	144.981,5	207.499,5	€ 843.489
2011	361.410,93	185.550,92	151.004,1	179.806	€ 879.783
2012	310.150,66	162.981,4	139.938,2	142.972,9	€ 758.055
2013	238.421,31	90.491,7	115.377,7	72.598,06	€ 518.902
2014	194.779,51	51.932,87	101.003,9	65.277,61	€ 415.008
2015	194.779,51	48.157,74	678.21,08	48.634,36	€ 294.286
2016	144.097,71	44.484,01	698.85,48	41.189,36	€ 232.571
2017	126.972,71	28.295,01	591.07,48	41.189,36	€ 199.073
2018	122.472,71	9.351,68	409.95,48	3.5071,36	€ 169.418
2019	975.83,71	5.235,68	187.82,28	3.5071,36	€ 43.654
2020	975.83,71	5.235,68	2.900	6.771,36	€ 17.986
TOTALE*	€ 3.120.062	€ 1.856.679	€ 1.265.290	€ 1.631.857	€ 7.906.091

*Arrotondato



Si evidenzia la continua e progressiva riduzione, cui equivale l'aumento dei costi degli inerti legati appunto alla riduzione dell'offerta .

In merito alla richiesta di integrazioni da parte del dpd021 [Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo](#) nella persona del Sig. Sabatino Belmaggio :

- ✓ [documentazione attestante il rilevante interesse pubblico dell'opera](#); In ambito costituzionale gli **interessi pubblici basilari**, definiti anche interessi forti (articoli 14, 16 e 17 della legge 241/1990), sono quelli riferiti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, del patrimonio storico-artistico, dei beni culturali, della pubblica incolumità e della salute dei cittadini. Per importanza, questi fondamentali diritti superano e possono condizionare altri diritti costituzionali come quello relativo alla libera iniziativa economica privata (art. 41), la cui attività è ammessa solo nei limiti definiti dall'art. 1, comma 2, della L. n. 27/2012.

Possono presentare il “notevole interesse pubblico” previsto dalla legge le aree o i complessi di immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, le ville, i giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, le bellezze panoramiche e i punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze ([art. 136](#)).

Si ritiene che tale sia la ragione di rinvio alla VIA con **Giudizio n° 3646 del 28/04/2022** con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale si è espresso in merito al progetto. Si ricorda che il medesimo progetto fu presentato dalla ditta CO.GE.PA, con nota acquisita agli atti della Regione al n. 1165/2006, e in data 02/05/2006, è stato sottoposto all'attenzione del CCR VIA che ha espresso il Giudizio n. 720/06 di **Rinvio a VIA**, dove fu successivamente approvato con esito favorevole (Giudizio n° 1299 del 28/7/2009 – pratica prot. N° 200825411 del 30/10/2008)

In merito all'ulteriore argomento, inerente “[una corretta individuazione delle superfici boscate interessate dall'intervento](#) (tipologia, estensione, composizione) “ e alla “[una corretta individuazione delle operazioni adottate nella eventuale opera di compensazione \(superfici interessate, estensione, operazioni colturali, piano di manutenzione, specie etc\) e quant'altro previsto dall'art. 32 della LR 3/2014](#)” si comunica che è stato dato incarico ad un Dott. Agronomo competente in merito; tuttavia, per la conclusione della sua opera sono necessari tempi maggiori, perciò si chiede di procrastinare il termine di consegna delle integrazioni di ulteriori 30 giorni (o, in subordine, di 15 giorni), al fine di avere una proposta adeguatamente ponderata e funzionale all'[interesse pubblico dell'opera](#) conciliante con le motivazioni economiche dell'intervento .

In merito alle criticità evidenziate dal Serv. Valutazioni Ambientali AREA 7 della CITTA' di TERAMO:

2) **Viabilità** : nell'ottica dell'art. 22 comma 3 lett. d) Dlgs. 152/2006, come riformato dal Dlgs. 104/2017, di cui già prima si è detto, la viabilità parallela al T.Vezzola è stata valutata "Quale misura compensativa, si propone un tracciato alternativo, lungo la S.C. Fonte del Latte (da adeguare) come descritto in Tav. 5 e alla pag. 50 della relazione di VIA (pag 134)."

3) **Vincoli sovraordinati ...** : nella relazione di Valutazione di Impatto Ambientale si è relazionato in merito al **3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO:** Il quadro programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulla relazione tra l'impianto di trattamento e gli atti di pianificazione territoriale, ambientale e settoriale, analizzandone nel contempo la congruità con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti di programmazione (pag.14). in merito a questo argomento maggiori delucidazioni sono riportate al punto 2) della presente, ed alla Tav. 7 che si allega .

In estrema sintesi si riporta quanto già dichiarato : *L'area oggetto della presente, in termini di ubicazione e di tipologia di attività, risulta compatibile con le previsioni programmatiche e pianificatorie del vigente Piano Regionale Paesistico. (pag 19) .*

Ad ogni buon conto, si ricorda che il progetto è già stato verificato nel **Giudizio n° 3646 del 28/04/2022** con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione di Impatto Ambientale si è espresso in merito al progetto **Pratica prot. n° 002361 del 04/01/2022 Ditta: Ferretti S.r.l.**

Progetto: Progetto per la coltivazione e ripristino ambientale di una cava di ghiaia, sita in loc. Piano Delfico del Comune di Teramo, ai sensi della L.R. 57/88

Localizzazione: Comune di Teramo

Procedimento: Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Tutta la documentazione inerente la procedura, nonché gli elaborati progettuali allegati al citato Giudizio, sono pubblicati nello Sportello Regionale Ambientale (<http://ambiente.regione.abruzzo.it/>) e sul sito relativo all'area tematica "Valutazione d'Incidenza (VINCA)" (<https://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-d-incidenza-vinca>).

4) **Relazione Paesaggistica ...** : si ricorda che il Progetto di cava con recupero ambientale, presentato in precedenza dalla ditta CO.GE.PA. con Giudizio del CCR VIA n. 720/06, è stato rinviato a VIA per le seguenti motivazioni "In quanto per dimensioni e complessità dell'intervento, che richiedono un approfondimento specifico, lo stesso viene rinviato a procedura di VIA" con esito favorevole favorevole (Giudizio n° 1299 del 28/7/2009 – pratica prot. N° 200825411 del 30/10/2008); in quella procedura non è mai stata richiesta la relazione paesaggistica; non è stata chiesta la relazione paesaggistica anche nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii del progetto in esame, presentato dalla FERRETTI s.r.l., come non è compresa nelle integrazioni per

completezza documentale comma 3 art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii prot. N° 0084442/23 del 28/02/2023 chieste da *DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE -SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI dpc002*.

La motivazione trova riscontro nel fatto che l'area d'intervento risulta esterna alla fascia di vincolo del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio..." (Legge Galasso), ridotta a 50 m. in forza della L.R. 18/83 e s.m.i. Art. 80 comma 3 .

Questo in quanto si è verificato che la situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento è la seguente:

Beni archeologici : Non risultano, nell'area di intervento, ambiti di interesse archeologico tutelati con decreti ministeriali né con specifiche perimetrazioni da PRG comunale .

Beni paesaggistici : L'area interessata dall'intervento ricade parzialmente nell'ambito paesaggistico (fascia di protezione di 150 mt) ed esterna all'area demaniale latitante il corso d'acqua, pur tuttavia sottoposto alla tutela *ope legis* ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per la presenza del Fiume Vezzola, ma è esterna alla fascia di 50 m. in forza della L.R. 18/83 e s.m.i. Art. 80 comma 3 ed in zona bianca del Piano Regionale Paesistico .

Beni architettonici : Non risultano presenti all'interno dell'area di intervento beni monumentali tutelati ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) o tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Si allega Relazione Paesaggistica che approfondisce tali tematiche per la parte di intervento compresa nell'ambito d'influenza del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 .

Richiesta di proroga

In merito all'ulteriore argomento, inerente “[una corretta individuazione delle superfici boscate interessate dall'intervento](#) (tipologia, estensione, composizione) “ e alla “[corretta individuazione delle operazioni adottate nella eventuale opera di compensazione](#) (superfici interessate, estensione, operazioni colturali, piano di manutenzione, specie etc) e quant'altro previsto dall'art. 32 della LR [3/2014](#)” si comunica che è stato dato incarico ad un Dott. Agronomo competente in merito .

Tuttavia, per la conclusione della sua opera sono necessari tempi maggiori, perciò **si chiede di procrastinare il termine di consegna delle integrazioni di ulteriori 30 giorni** (o, in subordine, di 15 giorni), al fine di avere una proposta adeguatamente ponderata e funzionale all'[interesse pubblico dell'opera](#) conciliante con le motivazioni economiche dell'intervento .